



## Sentenza n. 34 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis  
*decisione dell'11 gennaio 2022, deposito del 17 febbraio 2022*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: [ordinanza n. 113 del 2021](#)*

#### **parole chiave:**

ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – STRANIERO – REDDITO DI INCLUSIONE (REI) – REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI NON DISCRIMINAZIONE

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del [decreto legislativo n. 147 del 2017](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 2, 3, 31, 38 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)
- artt. 20, 21, 33 e 34 della [CDFUE](#)
- art. 14 della [CEDU](#)

#### **dispositivo:**

manifesta inammissibilità; non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione (ReI), richiedeva agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

Il rimettente divide le questioni in due gruppi, fra loro in rapporto di subordinazione.

In primo luogo, il giudice *a quo* ritiene che la norma censurata violi gli artt. 2, 3, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché l'art. 14 CEDU, poiché il reddito di inclusione sarebbe una prestazione essenziale, diretta alla soddisfazione dei bisogni primari inerenti alla persona, e che pertanto nell'accesso a tale tipo di prestazioni le discriminazioni tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti sarebbe costituzionalmente illegittima.

In secondo luogo, il rimettente osserva che, anche qualora il reddito di inclusione fosse considerato «prestazione esterna al nucleo dei bisogni essenziali», non vi sarebbe una ragionevole correlazione tra il requisito richiesto e le situazioni di bisogno a rimedio delle quali la prestazione è prevista, anche in considerazione del fatto che la disciplina in questione già contemplava «il requisito del radicamento», essendo necessario – per ottenere il beneficio – essere «residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda». Da ciò la denunciata violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE.

Respinte le varie eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dall'INPS, e dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni inerenti la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE, e 31 Cost., per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la Corte passa al merito delle restanti questioni.

**Le questioni sollevate, in via principale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., sono dichiarate non fondate, sulla base delle conclusioni raggiunte dalla stessa Corte con la sentenza n. 19 del 2022, in materia di reddito di cittadinanza.**

Il giudice delle leggi rileva, infatti, che nonostante le differenze che il reddito di inclusione presenta rispetto al reddito di cittadinanza, avendo, quest'ultimo, una più spiccata finalizzazione all'inserimento lavorativo, entrambe le misure **non si risolvono in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario, ma perseguono diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.** Su tali basi, la Corte ritiene che la disposizione censurata **non sia contrastante neppure con l'art. 14 CEDU, in collegamento implicito con l'art. 1 del Protocollo** addizionale riguardante la **protezione della proprietà**, così come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo, poiché **la disciplina nazionale non si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione imposto dalle citate fonti sovranazionali.**

**Anche la seconda questione, promossa in via subordinata, viene dichiarata non fondata, poiché il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo, in considerazione delle finalità perseguite dalla disciplina censurata, non risulta quale irragionevole esercizio della discrezionalità che deve riconoscersi al legislatore in materia.**

Anche riguardo a tale questione, riprendendo le conclusioni già raggiunte dalla citata sentenza n. 19 del 2022, la Corte rileva come il ReI **non si risolveva in un sussidio economico, ma si presentava come una misura articolata**, la quale, comportando anche l'assunzione di precisi impegni dei beneficiari, era volta a far intraprendere al nucleo familiare beneficiario un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. **Sulla base di tali presupposti non può ritenersi irragionevole** – conclude il giudice delle leggi – **la previsione di un titolo che testimoni la stabile presenza sul territorio**, anche in considerazione del fatto che **l'orizzonte temporale della misura**, a causa della complessità della operazione di inclusione sociale e lavorativa posta in atto, **non era affatto di breve periodo.** In definitiva, la previsione della **«titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa**, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza».

*Leonardo Pace*